



**ORIGINALE**

## **SETTORE N. 5**

**SERVIZIO RESP. SETTORE 5**

### **DETERMINAZIONE**

**Registro Generale n. 296 del 22-06-2022**

**Oggetto: RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 181, C. 4-BIS D.L. 34/2020 CONV. CON L. 77/2020**

#### **Il Responsabile del SETTORE N. 5**

##### **PREMESSO CHE:**

- La legge 27 Dicembre 2017 n° 205, art.1, c. 1180, ha stabilito che la validità delle concessioni di suolo pubblico rilasciate per l'esercizio del commercio su area pubblica, in essere alla data di entrata in vigore di tale legge e aventi scadenza antecedente al 31/12/2020, veniva prorogata a tale data;
- Il D.L. 34/2020, art. 181, c. 4/bis, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 ha stabilito la durata della concessioni in anni 12, rinnovabili con decorrenza dal 1 Gennaio 2021 previa verifica del mantenimento dell'iscrizione al registro delle imprese e il possesso del requisito morale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e della regolarità contributiva (DURC).

**DATO ATTO** inoltre che la conferenza unificata Stato regioni del 15 Luglio 2015 aveva chiaramente indicato che le disposizioni relative al rinnovo e alla durata delle concessioni di suolo pubblico rilasciate per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la rivendita della stampa quotidiana e periodica e per lo svolgimento delle attività artigianali, dovevano seguire i medesimi criteri e procedure previste per il commercio su area pubblica.

**VERIFICATO CHE** nel Comune di Firenzuola non sono presenti le concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento delle 3 tipologie di attività di cui al punto precedente richiamate dalla conferenza unificata Stato regioni del 15 Luglio 2015;

**ATTESO CHE** con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione in data 30/12/2020 è stato dato avvio al procedimento per il rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica in scadenza al 31/12/2020;

##### **VISTE:**

- la proroga al rinnovo delle concessioni di cui trattasi al 90° giorno successivo al termine dell'emergenza epidemiologica prevista dall'articolo 193 comma 2 del DL 17 Marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni;



- la delibera del Presidente del consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 nella quale si dichiarava lo stato di emergenza epidemiologica per la durata di 6 mesi.
- le successive proroghe di tale stato di emergenza, ultima delle quali emanata con l'articolo 1 comma 1 del DL 24 Dicembre 2021 n 221 convertito con la legge 11 del 18 Febbraio 2022 che protraeva tale stato di emergenza al 31 Marzo 2022

**CONSIDERATO** pertanto che il 90° giorno successivo al termine dello stato di emergenza epidemiologica scade il 29 Giugno 2022;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere, prima di tale scadenza al rinnovo delle concessioni di suolo pubblico di cui trattasi ai soggetti i cui accertamenti svolti sul possesso dei requisiti sono risultati regolari;

**VISTI** gli elenchi delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza al 31/12/2020, allegati al presente atto a formarne parte sostanziale;

**PRECISATO** che per le concessioni n. 294, 282, 292, 295, 285, 289, 290, non è stato possibile, a mezzo della documentazione agli atti d'ufficio, definire una certa scadenza al 31/12/2020 e pertanto, in via prudenziale, si procede comunque al loro rinnovo per dodici anni a far data dal 01/01/2021;

**PRECISATO** che, la concessione n. 183 è stata valida fino al 31/12/2021, data alla quale è avvenuta cessazione di attività da parte della Titolare Fabbri Daniela, P.I. 02633610403 che ha provveduto a formalizzare la propria cessazione al registro delle imprese;

**PRESO ATTO** dei sub ingressi avvenuti successivamente al 31/12/2020 e segnalati nelle allegate tabelle;

**DATO ATTO** della comunicazione prot. 5598 del 20/04/2022, con la quale il titolare della concessione n. 205, ha manifestato la propria rinuncia ed atteso che pertanto lo Scrivente Ufficio provvederà alla sua revoca mediante redazione di apposito provvedimento;

**VISTA** la legge 7 Agosto 1990 n° 241.;

**VISTA** la LR 62/2018 della Regione Toscana;

**VISTI** gli esiti derivanti dalle verifiche richieste dal comma 4 bis dell'articolo 181 del citato DL 34/2020 convertito con la L 77/2020;

**VISTE** le linee guida allegate al DM 25 Novembre 2020;

**ATTESO CHE** alla data odierna non sono pervenute, in modo formale o anche informale, indicazioni contrarie dal livello di governo nazionale, rispetto all'obbligo di procedere al rinnovo delle concessioni entro e non oltre il **29 Giugno 2022** e quindi, al fine di non risultare inadempiente circa gli obblighi attribuiti dello Stato;



**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2022 ad oggetto: "Approvazione PEG 2022-2024 bilancio di previsione 2022-2024";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25/05/2021, ad oggetto "Modifica dell'organigramma e della struttura dei servizi e degli uffici comunali";

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 8 del 31.05.2022, con il quale viene individuato il responsabile del settore n. 5;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 9/11/2015;

**ATTESTATA** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

**VISTI** gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000), così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**ACCERTATA** e verificata la propria competenza in materia e ritenuto di dover provvedere in merito;

Per le ragioni di cui in premessa;

#### **DETERMINA**

1. **DI RINNOVARE**, per la durata di dodici anni con decorrenza dal 1 Gennaio 2021, le concessioni di aree pubbliche iscritte nei seguenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ad esclusione delle concessioni 183 e 205 che sono rinnovate nei limiti temporali sopra descritti:
  - a. Concessioni del Mercato settimanale del Lunedì;
  - b. Concessioni Fiera del Lunedì di Pasquetta;
  - c. Concessioni Fiera di San Bartolomeo;
  - d. Concessioni Fiera di Pietramala;
2. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. **DI DARE ATTO** che la responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore 5;
4. **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge 241/1990, è la dott.ssa Antonia Zarrillo, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 12/12/2019.
5. **DI PRENDERE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR entro il termine di 30 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo;

Determinazione SETTORE N. 5 R.G. n.296 del 22-06-2022 COMUNE DI FIRENZUOLA



**COMUNE DI FIRENZUOLA**  
**Provincia di Firenze**  
Tel. 055-819941

6. **DI DARE CORSO** agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Firenzuola, 22-06-2022

**IL RESPONSABILI SETTORE**  
**FRANCHINI AMBRA**